COMUNE DI TURATE

PROV. DI COMO

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Edilizia "S.U.E." art. 5 D.P.R. n. 380/01, art. 32 L.R. 12/05

Telefono 02/96425204-205 fax 02/96480491

www.comune.turate.co.it e-mail: urbanistica@comune.turate.co.it, edip@comune.turate.co.it

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Dal 21 agosto 2013 è nuovamente cambiata la norma di riferimento per utilizzare come sottoprodotti i materiali da scavo di tutti i cantieri (piccoli compresi). Fanno eccezione solo quelli sottoposti a Valutazione integrata ambientale (di seguito VIA) o Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) che **per quantitativi superiori ai 6000 mc** rimangono sottoposti al regolamento di cui al **DM 161/2012 che prevede la presentazione del Piano di Utilizzo**.
Le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del "Decreto del fare", convertito nella **legge 98/2013**, in vigore dal 21 agosto 2013.

L'articolo citato detta nuove disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, indicando come gestire i materiali da scavo a cui non si applichi il DM 161. In base all'articolo 41bis i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del **Dlgs 152/2006** (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) per qualunque quantitativo, proveniente da cantieri, le cui opere non sono soggette ad AIA o VIA, **per quantità inferiori o uguali ai 6000 mc** anche per opere soggette a VIA ed AIA. **Tutto ciò a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) alle sedi ARPA territorialmente competenti, alcune condizioni fondamentali**, quali, ad esempio, che:

1. la destinazione di riutilizzo delle rocce e terre da scavo sia certa e determinata, anche presso più siti;
2. siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione compatibili con il sito di destinazione e non vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda;
3. l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;
4. i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale.

Nell'autocertificazione il proponente dovrà altresì indicare, oltre alla qualità, la quantità di materiali destinati al riutilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per il riutilizzo (indicativamente un anno).**Il completo riutilizzo dei materiali da scavo deve essere poi comunicato dal produttore alle sedi ARPA competenti sul territorio.**

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato, a cura del proponente, con l'iter edilizio. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.

Il proponente deve inviare copia della dichiarazione anche al Comune interessato e nel caso che sito di produzione e sito di utilizzo siano in Comuni diversi, l'invio va fatto ad entrambi.

f.to ILCAPO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Angelo Sabbadin